



DECRETO N. 25\2020

La Presidente della Corte D'appello di Salerno

Vista la Circolare del Ministro della Salute del 22.02.2020 n.54/43-COVID 2019;
Visto il DL 17 marzo 2020 n. 18;
Visti i DPCM 1, 4 e 9 marzo 2020;
Visto il provvedimento della DGSIA del 10 marzo 3413 ID;
Vista la delibera C.S.M. prot. 186/VV/2020 dell'11 marzo 2020;
Vista la risposta in data 16 marzo 2020 dell'Autorità sanitaria regionale che ribadisce le note prescrizioni del Ministero della Salute;
Sentito il Procuratore Generale;
Sentiti i Consigli dell'ordine degli Avvocati del Distretto;
Sentiti i Presidenti di sezione ed i Consiglieri;
Sentiti i Rid ed i Magrif;
Sentito il Dirigente Amministrativo;

ADOPTA

le seguenti disposizioni relative allo svolgimento delle attività giudiziarie e alla organizzazione dei servizi di cancelleria nel periodo ricompreso tra il 23 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19, consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute ed evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

1) Servizi di cancelleria.

a) Limitazione dell'accesso

Potranno accedere all'interno della Corte d'appello:

- b)** i Magistrati, il Personale amministrativo nei giorni in cui è prevista la presenza in Ufficio per il presidio d'emergenza, il Presidente ed i Consiglieri dei C.O.A del distretto e le persone autorizzate dal Presidente della Corte;
- a1) gli Avvocati per il compimento di atti urgenti oppure se impegnati in udienza nei procedimenti civili e penali per i quali non è previsto il rinvio d'ufficio.



Ciò non di meno, tutti gli atti diretti ad ottenere un provvedimento giudiziale dovranno essere indirizzati alla Corte secondo le modalità telematiche del sistema SICD.

- a2) Il pubblico non potrà accedere tranne il caso in cui debba partecipare ad udienza nella quale sia direttamente e personalmente interessato.

Tutti gli utenti, Avvocati compresi, sono invitati a permanere nel palazzo di Giustizia per il tempo strettamente necessario al compimento delle loro attività.

c) Limitazione dell'orario

L'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio viene limitato, in deroga a quanto disposto dall'art 162 l.1196/1960, **a due ore al giorno: dalle 9,00 alle 11,00.**

d) Regolamentazione dell'accesso.

Ribadendo le precedenti direttive e fino a diverse disposizioni che saranno prontamente comunicate, per operare l'accesso alla Corte d'Appello di Salerno è necessario inoltrare apposita richiesta telematica o telefonica.

Tutte le comunicazioni da e per gli uffici della Corte di Appello dovranno essere effettuate tramite Posta elettronica certificata e Posta elettronica ordinaria attraverso **i seguenti indirizzi e-mail:**

(Protocollo atti amministrativi)

prot.ca.salerno@giustiziacert.it ca.salerno@giustizia.it

(Atti relativi ai procedimenti del settore civile-lavoro)

civile.ca.salerno@giustiziacert.it

(Atti relativi ai procedimenti del settore penale)

penale.ca.salerno@giustiziacert.it

(Ufficio del Personale)

personale.ca.salerno@giustiziacert.it

(Consiglio Giudiziario)

segreteria.consgiud.salerno@giustiziacert.it

(Ufficio Recupero Crediti)

recuperocrediti.ca.salerno@giustiziacert.it.

2) Disposizioni relative al Personale amministrativo.

Per il Personale amministrativo della Corte continuano ad avere efficacia i presidi d'urgenza, i progetti individuali di smart working ed il piano di ferie concordato con il

Dirigente amministrativo, al fine di garantire la continuità dei servizi e nello stesso tempo fronteggiare il grave problema del Covid19.

3) Disposizioni relative ai procedimenti penali.

Le udienze penali, tranne le eccezioni di seguito indicate, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile.

Il rinvio, meramente esecutivo di una disposizione di legge, va disposto fuori udienza; le comunicazioni e le notificazioni agli imputati e alle altre parti degli avvisi e dei provvedimenti adottati sono effettuate telematicamente mediante PEC all'indirizzo del difensore di fiducia; applicando la disciplina ordinaria per le notifiche al difensore d'ufficio.

Indicazione dei processi urgenti.

Le **deroghe all'obbligo di rinvio** delle udienze riguardano una determinata tipologia di procedimenti, **indicati all'art. 83, comma 3, lett. b) del DL n. 18/2020:**

- 1. Procedimenti nei quali entro il 15 aprile 2020 scadono i termini di custodia cautelare di cui all'art. 304 c.p.p.;**
- 2. Procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;**
- 3. Procedimenti a carico di persone detenute, procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari (anche non detentive) o di sicurezza; procedimenti relativi a misure di prevenzione personali o reali, ma soltanto se sia espressamente richiesta la **trattazione** dall'imputato o dal proposto o dai loro difensori. Il soggetto legittimato a chiedere la trattazione del processo deve avanzare tempestivamente la richiesta, altrimenti il processo viene rinviato;**
- 4. Procedimenti relativi ai MAE ed alle estradizioni, nonché quelli di riconoscimento di sentenze straniere ex D.Lvo n. 161/2010 nei confronti di persone detenute all'estero, ed i procedimenti ex art 743 cpp di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane emesse nei confronti di persone detenute.**

Celebrazione dei processi urgenti.

Nel periodo in questione (23 marzo/15 aprile 2020) ogni sezione, e all'interno della sezione ordinaria ogni collegio, celebrerà i **processi urgenti** di competenza tabellare.

La **partecipazione all'udienza delle persone detenute**, anche in via cautelare, e internate va assicurata utilizzando gli strumenti di videoconferenza oppure i collegamenti da remoto coi programmi Skype for business e Teams laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità (come disposto con provvedimento del Direttore Generale SIA del 10 marzo 3413 ID). Applicando, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 146 bis d.att.c.p.p.

Il Magrif d'intesa col RID indicherà ai Presidenti di sezione le modalità di svolgimento di tali udienze e si occuperà dell'acquisizione del materiale informatico necessario; tutti i consiglieri sono stati già invitati ad installare sul PC portatile i programmi Skype for business e Teams per consentire il collegamento da remoto.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere nei modi sopra illustrati, il processo verrà celebrato a porte chiuse (art.472 c.3 c.p.p.), limitando altresì l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie, evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente.

I Giudici dovranno regolamentare la disciplina dell'udienza mediante la fissazione di orari di trattazione da comunicare preventivamente (almeno tre giorni prima e con pubblicazione sul sito istituzionale) al fine di evitare situazioni di eccessivo sovraffollamento di persone, i contatti ravvicinati, rispettando le distanze e tutte le indicazioni sanitarie impartite dal Ministero della salute, individuando l'aula d'udienza ed un'altra aula d'udienza attigua come sala di aspetto.

Parimenti i Presidenti del collegio devono vigilare affinché la camera di consiglio avvenga in locali che assicurino un'adeguata distanza tra i giudici e un'adeguata aereazione, unitamente al rispetto di tutte le raccomandazioni del Ministero della Salute e dell'Autorità sanitaria regionale.

Camera di consiglio.

La camera di consiglio, ove possibile (a titolo meramente esemplificativo, per la valutazione delle istanze in materia di libertà personale), potrà essere svolta da remoto. Il Magrif d'intesa col RID indicherà ai Presidenti di sezione le modalità di svolgimento di tali udienze e si occuperà dell'acquisizione del materiale informatico necessario; tutti i consiglieri sono stati già invitati ad installare sul PC portatile i programmi Skype for business e Teams per consentire il collegamento da remoto.

Deposito dei provvedimenti.

I provvedimenti diversi dalle sentenze assunti all'esito di camere di consiglio svolte da remoto potranno essere depositati anche nel seguente modo: il relatore, consultato il fascicolo, invia una bozza al Presidente del collegio che, apportate eventualmente le correzioni, predispone l'originale e lo firma come "Presidente estensore", inviandolo via e-mail alla Cancelleria (previo avviso telefonico) e successivamente depositerà in Cancelleria l'originale.

Le sessioni della Corte di assise di appello in corso alla data del 17 marzo 2020 sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

Disposizioni relative ai procedimenti civili.

Ferma restando la disciplina del PCT, si dispone altresì:

Settore civile ordinario

Il deposito degli atti - anche gli atti introduttivi, iscrizioni a ruolo e costituzioni senza distinzione alcuna, pagamento telematico – deve avvenire esclusivamente tramite modalità telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020).

Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 DPR 115/2002) deve essere assolto esclusivamente per via telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020).

La richiesta di visibilità del fascicolo per costituzione deve essere fatta solo per via telematica, utilizzando il PCT, con inserimento nel fascicolo di riferimento.

A decorrere dal 23 marzo 2020 tutti i procedimenti civili, ad eccezione di quelli di seguito indicati, sono rinviati d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 con comunicazione resa alle parti via Pec.

I rinvii dovranno essere disposti in maniera graduale, in modo da non rallentare ulteriormente l'attività giudiziaria una volta superato il periodo emergenziale in atto, eventualmente prevedendo anche udienze accorpate con maggior numero di procedimenti al fine di contenere e riassorbire i differimenti resi necessari dall'emergenza sanitaria in atto. In ogni caso va garantito il minor disagio e pregiudizio possibile nel medio periodo per le parti processuali.

Ogni sezione tratterà i **procedimenti urgenti** di competenza.

Ai fini del computo di cui all'art. 2 legge 89/2001 (cd legge Pinto), nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate, non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

Indicazione dei processi urgenti.

Sono esclusi dal rinvio e quindi devono essere trattati i seguenti procedimenti:

1. Cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai MSNA, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

2. Cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
3. Procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
4. Procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione **nei soli casi in cui** viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
5. Procedimenti di cui all'art. 35 l. n. 833/1978;
6. Procedimenti di cui all'art. 12 l. n. 194/1978;
7. Procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
8. Procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'U.E.;
9. Procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c.;
10. Procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione d'urgenza è fatta dal Presidente di sezione delegato da questa Presidenza, mentre per le cause già iniziate sarà fatta dal Presidente del collegio, sempre con decreto non impugnabile.
11. Le parti di ciascun processo, per il quale sia prevista la trattazione, ove intendano rinunciare alle ragioni di urgenza, possano far pervenire istanza congiunta di rinvio, almeno un giorno prima della data fissata per l'udienza.

Trattazione delle udienze.

Ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h) DL n. 18/20 si dispone che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Per i procedimenti del settore civile si dispone che i Presidenti organizzino lo svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto coi programmi Skype for business o Teams, espressamente indicati nel provvedimento della DGSIA (art. 83 comma 7 lett.f) DL n. 18/2020).

La richiesta di collegamento da remoto dovrà essere formulata congiuntamente da tutte le parti di ciascun processo, con invio telematico, tre giorni prima dell'udienza, nello

specifico fascicolo informatico, corredata dall'indicazione del rispettivo indirizzo di posta elettronica e di un numero di telefono.

L'ufficio invierà via mail ai richiedenti un link per l'accesso alla videoconferenza.

Le parti richiedenti sono tenute a dotarsi del software gratuito Skype for business o Teams, utilizzabili sia su pc che su smartphone e tablet.

Resta ovviamente la facoltà per i difensori delle parti di delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.

Per i procedimenti che devono essere trattati e per i quali non è possibile la trattazione tramite collegamento da remoto, le udienze saranno celebrate a porte chiuse (art. 128 c.p.c.).

I Presidenti delle sezioni civili curano il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all'interno delle aule di udienza e nelle immediate adiacenze, nonché di evitare, nella misura maggiore possibile, contatti ravvicinati tra le persone. In questi casi, la disciplina dell'udienza va regolamentata mediante la fissazione di orari di trattazione da comunicare preventivamente (almeno 7 GG prima e con pubblicazione sul sito istituzionale). Gli avvocati sono invitati a limitare la presenza ai difensori e alle parti processuali strettamente necessari, evitando di portare all'udienza assistenti, stagisti e simili.

Svolgimento della camera di consiglio

Le camere di consiglio dovranno svolgersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto. Il Magrif d'intesa col RID indicherà ai Presidenti di sezione le modalità di svolgimento di tali udienze e si occuperà dell'acquisizione del materiale informatico necessario; tutti i consiglieri sono stati già invitati ad installare sul PC portatile i programmi Skype for business e Teams per consentire il collegamento da remoto.

Nei casi in cui non sia possibile attivare il collegamento da remoto, i Presidenti delle sezioni curano di fissare orari di trattazione idonei ad assicurare il rispetto delle distanze e di tutte le prescrizioni sanitarie in vigore, al fine di evitare non solo gli assembramenti ma anche i contatti ravvicinati tra le persone.

Deposito delle sentenze e di altri provvedimenti.

Il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti dovrà avvenire unicamente a mezzo di console.

Sezione lavoro

Il deposito degli atti - anche gli atti introduttivi, iscrizioni a ruolo e costituzioni senza distinzione alcuna, pagamento telematico – deve avvenire esclusivamente tramite modalità telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020).

Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 DPR 115/2002) deve essere assolto esclusivamente per via telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020).

La richiesta di visibilità del fascicolo per costituzione deve essere fatta solo per via telematica, utilizzando il PCT, con inserimento nel fascicolo di riferimento.

A decorrere dal 23 marzo 2020 tutti i procedimenti in materia di lavoro, ad eccezione di quelli di seguito indicati, sono rinviati a data successiva al 15 aprile 2020 con comunicazione resa alle parti via Pec.

I rinvii dovranno essere disposti in maniera graduale, in modo da non rallentare ulteriormente l'attività giudiziaria una volta superato il periodo emergenziale in atto, eventualmente prevedendo anche udienze accorpate con maggior numero di procedimenti al fine di contenere e riassorbire i differimenti resi necessari dall'emergenza sanitaria in atto. In ogni caso va garantito il minor disagio e pregiudizio possibile nel medio periodo per le parti processuali.

Ai fini del computo di cui all'art. 2 legge 89/2001 (cd legge Pinto), nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate, non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

Indicazione dei processi urgenti.

Sono esclusi dal rinvio e quindi devono essere trattati i seguenti procedimenti:

1. Procedimenti di cui agli artt. 431 e 373 c.p.c;
2. Procedimenti, la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, tra cui, in particolare, le impugnazioni di licenziamento, collettivo o individuale, con domanda di tutela reale, svolte o meno col procedimento di cui all'art. 1 comma 58 e ss l. n. 92/2012. In quest'ultimo caso, la dichiarazione d'urgenza sarà fatta dal Presidente di sezione con decreto

Trattazione delle udienze.

Ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h) DL n. 18/20 si dispone che lo svolgimento delle udienze della sezione lavoro che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note

scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Si dispone, altresì, che il Presidente della sezione lavoro organizzi lo svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto coi programmi Skype for business o Teams, espressamente indicati nel provvedimento della DGSIA (art. 83 comma 7 lett.f) DL n. 18/2020).

La richiesta di collegamento da remoto dovrà essere formulata congiuntamente da tutte le parti di ciascun processo, con invio telematico, tre giorni prima dell'udienza, nello specifico fascicolo informatico, corredata dall'indicazione del rispettivo indirizzo di posta elettronica e di un numero di telefono.

L'ufficio invierà via mail ai richiedenti un link per l'accesso alla videoconferenza.

Le parti richiedenti sono tenute a dotarsi del software gratuito Skype for business, utilizzabile sia su pc che su smartphone e tablet.

Resta ovviamente la facoltà per i difensori delle parti di delegare un sostituto che dichiarerà di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.

Per i procedimenti che devono essere trattati e per i quali non è possibile la trattazione tramite collegamento da remoto, le udienze saranno celebrate a porte chiuse (art. 128 c.p.c.).

Il Presidente della sezione lavoro cura il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all'interno delle aule di udienza e nelle immediate adiacenze, nonché di evitare, nella misura maggiore possibile, contatti ravvicinati tra le persone. In questi casi, la disciplina dell'udienza va regolamentata mediante la fissazione di orari di trattazione da comunicare preventivamente (almeno 7 GG prima e con pubblicazione sul sito istituzionale). Gli avvocati sono invitati a limitare la presenza ai difensori e alle parti processuali strettamente necessari, evitando di portare all'udienza assistenti, stagisti e simili.

Svolgimento della camera di consiglio

Le camere di consiglio dovranno svolgersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto. Il Magrif d'intesa col RID indicherà ai Presidenti di sezione le modalità di svolgimento di tali udienze e si occuperà dell'acquisizione del materiale informatico necessario; tutti i consiglieri sono stati già invitati ad installare sul PC portatile i programmi Skype for business e Teams per consentire il collegamento da remoto.

Nei casi in cui non sia possibile attivare il collegamento da remoto, il Presidente della sezione cura di fissare orari di trattazione idonei ad assicurare il rispetto delle distanze

e di tutte le prescrizioni sanitarie in vigore, al fine di evitare non solo gli assembramenti ma anche i contatti ravvicinati tra le persone.

Deposito delle sentenze e di altri provvedimenti.

Il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti dovrà avvenire unicamente a mezzo di console.

Nel sottolineare che le misure organizzative elencate sono state oggetto di un confronto con i Colleghi e con i COA del distretto, e quindi condivise, si rappresenta l'esigenza che le predette misure possano essere accompagnate da ulteriori forme di collaborazione da parte del Foro, quali il rilascio di deleghe idonee a limitare il numero dei difensori presenti per udienza, la non presenza, tranne indispensabilità, di parti e tirocinanti, il pedissequo rispetto delle fasce orarie, evitando di giungere nelle aule di udienza o nelle immediate vicinanze prima del tempo previsto.

Tirocinanti ex art 73

L'attività di formazione dei tirocinanti ex art.73 D.L.69/2013 convertito in l.n.98/2013 in corso presso la Corte d'Appello proseguirà da remoto e senza frequentazione diretta con i magistrati affidatari e con i locali destinati ad attività giudiziaria; sarà cura dei magistrati affidatari stabilire i termini della prosecuzione del tirocinio secondo modalità compatibili con le prescrizioni di legge ed amministrative vigenti in materia di contrasto dell'emergenza epidemiologica.

Si comunichi al Procuratore Generale, ai Magistrati, ai COA del Distretto, ai Dirigenti delle Cancellerie e agli Organismi rappresentativi dell'Avvocatura.

Salerno, 20 marzo 2020

La Presidente della Corte
Iside Russo